

Codice A1509A

D.D. 17 agosto 2017, n. 774

**L.R. 4/2016 e s.m.i. Diniego di Iscrizione alla sezione “A” dell’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio dell’Associazione “MAI+SOLE” C.F. 95019460047 con sede legale nel Comune di Savigliano.**

Viste:

- la Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;
- l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;
- la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime”;
- la L.R. n.4 del 24 febbraio 2016, “Interventi di prevenzione della violenza di genere per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;
- il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge, di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n. 10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”;
- la D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 “ Disciplina dell’albo regionale dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, ai sensi dell’art.8 della legge 24 febbraio 2016, n.4”;
- la D.D. n. 102 del 14 febbraio 2017 “Approvazione della modulistica per l’iscrizione all Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, ai sensi dell’art. 8 delle L.R. 4/2016 e della disciplina dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di cui alla D.G.R. n. 8-4622 del 6 –2- 2017.

Vista l’istanza di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio inoltrata dal Presidente e legale rappresentante dell’Associazione “MAI+SOLE” con sede legale nel Comune di Savigliano, pervenuta con nota del 24/4/2017 ns. prot. n. 16938/A1509A;

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione, ns. prot. n. 17226/A1509A del 28/04/2017;

avendo provveduto ad inviare comunicazione inerente la sospensione dei termini del procedimento per la durata di 30 giorni al fine di produrre la documentazione mancante, come da nota del 28/6/2017 ns. prot. 24298/A1509A;

atteso che la comunicazione è stata inviata all'indirizzo PEC adonella.fiorito@pec-legal.it nella persona del legale rappresentante e risulta consegnata, come da ricevuta agli atti del Settore;

dato atto che sono decorsi i termini di cui all'art. 9 della L.R. 14/2014 senza che sia pervenuto alcun riscontro dall'Associazione di cui trattasi;

vista l'istruttoria svolta dall'Ufficio competente della Direzione Coesione Sociale;

considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra non risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui alla L.R. n.4 del 24 febbraio 2016 e D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio, in particolare:

-dall'analisi della documentazione allegata all'istanza e dall'esame della documentazione allegata all'istanza presentata dal Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, agli atti del Settore scrivente, non si evincono elementi sufficienti per configurare il servizio in capo all'Associazione "MAI+SOLE" quale Centro Antiviolenza a se stante, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento vigente e sopra richiamato;

il servizio cui l'istanza si riferisce appare infatti configurabile quale sportello collegato al Centro Antiviolenza (sede principale in via Rocca de Baldi n. 7- Cuneo) così come previsto nel protocollo d'intesa tra il Consorzio socio assistenziale del Cuneese, in qualità di capofila, ed una serie di soggetti tra i quali l'Associazione di cui trattasi, stipulato l'11/5/2017 ai fini dell'istanza di iscrizione all'Albo regionale.

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della L.241/90 e s.m.i. e della D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017.

#### LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

- di non iscrivere alla sezione “A” dell’ Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio, per le motivazioni in premessa descritte, la seguente Associazione

<i>Denominazione dell’organizzazione</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
“MAI+SOLE”	Comune: Savigliano Codice fiscale: 95019460047

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo  
Il Direttore Regionale  
Dr. Gianfranco BORDONE